



Sentenza n. 293/2020 pubbl. il 12/02/2020

RG n. 2314/2016

Repert. n. 690/2020 del 12/02/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione specializzata in materia d'impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:

Dott. Luca Boccuni Presidente

Dott. Chiara Campagner

Dott. Sara Pitinari relatore

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa con atto di citazione

da

Fallimento A spa, rappresentato e difeso dagli avv.ti

presso il cui studio è eletto domicilio

contro

B e **C** rappresentati e difesi dall'Avv. del Foro di Milano e di Parigi presso lo studio del quale in Milano viene eletto domicilio;

Eredi D rappresentati e difesi dal prof. avv. ; dall'avv.

del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo;

E rappresentato e difeso dagli avv.ti

on domicilio eletto presso gli indirizzi pec indicati in comparsa;

P e **G** rappresentati e difesi dall'avv. e dal prof.

pagina 1 di 20

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1b490ba41797651dffe7daf66f850b90
Firmato Da: PITINARI SARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6a9ceffbcd851979f906e9e64286d8c3



avv. _____ ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo;

H _____ rappresentato e difeso dall'Avv. _____ ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venezia;

I _____ rappresentato e difeso dagli Avv.ti _____ con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima;

Società L Assicurazioni chiamata in giudizio da _____ del Foro di Venezia presso il cui studio è eletto domicilio;

M Insurance Company _____, a seguito della chiamata in causa della convenuta assicurata _____ rappresentati e difesi dall'Avv. _____

_____, dall'Avv. _____ ed elettivamente domiciliati presso lo Studio di quest'ultimo;

N Ltd a seguito della chiamata in causa del convenuto assicurato _____ rappresentata e difesa dagli Avv.ti _____ e dall'Avv. _____ ed elettivamente domiciliati presso lo Studio di quest'ultimo;

Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:

per l'attore

"1.- In via pregiudiziale: respingere ogni avversaria eccezione di difetto giurisdizione e/o di legittimazione attiva e/o titolarità della posizione soggettiva e/o dei poteri ai sensi dell'art. UE n. 1346/2000 e comunque ogni altra eccezione pregiudiziale.

2. Nel merito: previa ogni più opportuna declaratoria, condannare i convenuti **B** _____, **C** _____, **E** _____, **I** _____ nonché gli Eredi di **D** _____, in via solidale o alternativa tra loro, al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti ai doveri derivanti dalla carica assunta nella **A** _____, e dagli illeciti commessi, come meglio descritti in narrativa dell'atto di citazione, anche a titolo di manleva per ogni



responsabilità che fosse a suo carico riconosciuta nei confronti di terzi.

3.- Con vittoria di spese e compensi di lite.

4.- In via istruttoria: con riserva di dedurre, produrre ed indicare nei termini perentori ex art. 183 cpc, di cui si chiede la fissazione, per la precisazione delle rispettive istanze istruttorie.”

per i convenuti B e C :

“in via pregiudiziale

- declinare la propria giurisdizione in favore dell’Autorità Giudiziaria Francese e, precisamente, del Tribunal de commerce di Grenoble, ai sensi degli articoli 4 e 7 del Regolamento (UE) n. 1215/2012;

in via subordinata, sempre pregiudizialmente in rito e/o preliminarmente

- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire o di titolarità del diritto azionato in capo alla procedura secondaria di insolvenza della società A S.p.A. e, per l’effetto, respingersi le domande proposte nei confronti degli esponenti; in via subordinata, nel merito e nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni pregiudiziali e preliminari sopra formulate, e senza che ciò equivalga ad accettazione della giurisdizione del Giudice Italiano o della legittimazione ad agire della procedura secondaria di insolvenza

- respingere le domande formulate dall’attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in giudizio;

in via di estremo subordine, sempre nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle richieste attoree, - respingere le domande di manleva e garanzia e/o anticipate di regresso formulate, nei confronti degli esponenti, da parte degli altri convenuti.

Con riserva di altro argomentare, produrre e dedurre, anche in punto di istruzione probatoria, nei termini di cui all’art. 183, co. 6., c.p.c.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari.”

Per i convenuti Eredi D :

“In via principale

1. respingersi le domande attoree tutte, perché infondate in fatto e diritto per i motivi sopra esposti.



In via subordinata

2. nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertarsi la responsabilità esclusiva dei signori **B** e **C** in solido tra loro ovvero, subordinatamente, in via parziaria, nella causazione dei danni richiesti dal Fallimento e, per l'effetto, condannare i signori **B** e **C** in solido tra loro, ovvero, subordinatamente, in via parziaria, a tenere integralmente manlevate e indenni le Eredi dell'ing.

D da ogni e qualsiasi danno che dovessero essere condannate a risarcire per i fatti di cui è causa;

3. ovvero, in via di ulteriore subordine, accertarsi e determinarsi la percentuale di responsabilità ascrivibile *pro quota* a ciascuno dei convenuti, al fine di parametrare il diverso concorso di ciascuno nel risarcimento del danno, e condannare ciascuno dei convenuti a tenere manlevate e indenni le Eredi dell'ing. **D** da ogni e qualsiasi danno che dovessero essere condannate a risarcire per i fatti di cui è causa;

4. in ogni caso, limitarsi e contenersi la responsabilità delle Eredi dell'ing. **D** al valore e ai beni dell'asse ereditario loro pervenuto con l'accettazione col beneficio d'inventario, escludendo i beni personali.

In ogni caso

5. Con vittoria di spese e competenze legali, accessori di legge e rimborso spese generali.”

per il convenuto **T :**

“In via preliminare

- Preso atto della rinuncia agli atti nei confronti del dott. **T** depositata dal Fallimento A e della relativa accettazione della rinuncia da parte del dott. **T**, dichiararsi l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c. limitatamente alle domande proposte dal Fallimento A nei confronti del dott. **T** a spese interamente compensate.

Nel merito

- Dichiararsi assorbita ogni domanda, anche di regresso o manleva, svolta in via subordinata dai



convenuti nei confronti del dott. [redacted] e in ogni caso respingersi tutte le domande formulate nei confronti del dott. [redacted] dalle parti in relazione alle quali il rapporto processuale con il predetto sindaco risulti ancora pendente e non estinto.

- Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge.”

Per i convenuti [redacted] e [redacted]

“- respingersi tutte le domande formulate nei confronti del dott. [redacted] e della dott.ssa [redacted] dalle parti in relazione alle quali il rapporto processuale con gli stessi dott. [redacted] e dott.ssa [redacted] risulti ancora pendente e non estinto;

- il tutto con vittoria di spese e competenze.”

Per il convenuto [redacted]

“In via preliminare e/o nel merito:

- respingere le domande del Fallimento e tutte le domande svolte nei confronti dell'esponente in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi, le eccezioni e le deduzioni in narrativa;

In via subordinata:

- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dal Fallimento, qualora il Tribunale ritenesse sussistente a qualunque titolo una responsabilità dei convenuti, determinarsi le diverse quote di responsabilità da far valere eventualmente in via di regresso tra tutti i condebitori solidali, in ragione delle conseguenze delle singole azioni poste in essere dai soggetti ritenuti responsabili dell'eventuale danno e della diversa misura della loro colpevolezza.

In ogni caso:

- con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge;
- con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. del Fallimento.

Con richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., nel caso in cui il Tribunale



dovesse rendere sentenza non definitiva.”

MOTIVI IN FATTO

La società A spa (d'ora innanzi A) è stata costituita nel 2011 al fine di rilevare il complesso aziendale della società italiana () spa in liquidazione, in concordato preventivo, (d'ora in poi "O") ed è riconducibile al gruppo di diritto francese al cui vertice è posta la società la P par actions simplifiée il cui presidente è B .

Nella primavera del 2013 gli amministratori di A hanno adito gli organi di giustizia fallimentare francese e, in data 29.7.2014, il Tribunale di Grenoble, ritenendo che il centro principale degli interessi di A rientrasse nel realtivo circondario, ha sottoposto la società italiana a procedura concorsuale (*redressement par voie de cession*).

In data 21.11.2014, su istanza di diversi creditori italiani, il Tribunale di Verona ha aperto una procedura secondaria di insolvenza ai sensi del Reg. (CE) 1346/2000, nominando curatore l'avv. Q , il quale ha introdotto il presente giudizio.

In particolare, la curatela del fallimento A agisce nei confronti degli ex componenti del consiglio di amministrazione B e C contro l'amministratore delegato D , il liquidatore E ed i componenti del collegio sindacale che si sono succeduti nel tempo (F e G H e I) al fine di far accertare la responsabilità degli stessi per i danni asseritamente cagionati, anche nei confronti di terzi, e riconducibili alla ritenuta inosservanza ai doveri derivanti dalla carica assunta.

Parte attrice, in primo luogo, si duole del fatto che quest' ultimo avrebbe congegnato una complessa operazione attraverso la quale le commesse riconducibili agli ex clienti della O venivano acquisite da parte della A Machinery - riconducibile sempre al gruppo la F Société par actions



simplifiée - la quale a sua volta affidava i lavori in sub appalto ad A , senza però che quest'ultima ricevesse il dovuto corrispettivo (i lavori commissionati secondo la prospettazione attorea sarebbero pari ad € 16.941.554,48, a fronte di pagamenti per soli € 6.973.216,66).

Inoltre, assume il curatore, alla fine del 2011 la A , nella persona del suo Presidente B , ha stipulato con una società di consulenza svizzera un "Contratto di assistenza tecnica" in forza del quale, a fronte di un corrispettivo mensile di € 10.000,00 la società poteva godere dei servizi di organizzazione, amministrazione e gestione aziendale posti in essere da C ; nonostante lo stesso fosse già amministratore delegato della società.

Tale iniziativa avrebbe depauperato senza alcuna giustificazione le casse sociali.

Gli amministratori della A avrebbero poi indebitamente escusso la lettera di credito di cui al contratto concluso con la società azera R , ex cliente di O ; a fronte di commesse solo parzialmente eseguite. In seguito a tale indebita escussione la società azera si è insinuata ed è stata ammessa al passivo di A per l'importo di € 1.644.326,01, a titolo di responsabilità contrattuale.

Inoltre, secondo parte attrice, la scelta di sacrificare A al fine di tutelare gli interessi delle controllanti era evidente già dal bilancio sociale al 30.06.2013 il quale presentava un disavanzo di € 442.066,00 con una perdita rispetto al risultato dell'esercizio precedente di € 974.445,00. Nonostante ciò gli amministratori avrebbero omesso di adottare le misure necessarie alla reintegrazione e conservazione del patrimonio sociale.

Infine, sempre secondo le prospettazioni attoree, C ha emesso in favore di alcuni fornitori n. 5 assegni tratti su Banca I S per un valore complessivo di € 94.537,23, seppur A avesse una disponibilità sul conto corrente di soli € 83,59. A seguito di tale ocorso la società, oltre a trovarsi esposta nei confronti dei terzi creditori, riceveva, altresì, una segnalazione presso la centrale rischi della Banca d'Italia, vedendo così compromessa ogni possibilità di accedere ad ulteriori finanziamenti.



I medesimi addebiti sono mossi altresì nei confronti del **D**, consigliere della società a far data dal 23.02.2012 al quale è stata conferita dal CdA la delega a gestire il personale dipendente della O confluito in A, stante il dovere in capo a ciascun amministratore di agire in modo informato, di vigilare sulla gestione e di curare l'adeguatezza dell'assetto societario.

Le medesime considerazioni vengono estese, altresì, a **E**, nominato liquidatore in data 21.5.2014, al quale oltretutto viene addebitato di aver restituito in data 05.06.2014 alla curatela del fallimento O (interventuto nel maggio del medesimo anno) il ramo d'azienda condotto in locazione, senza inventariare i beni, così da impedire la distinzione tra quelli propri e quelli di terzi.

Viene, altresì, invocata la responsabilità dei membri del collegio sindacale che si sono succeduti nel tempo, in particolare **F**, **G**, **H** ed **I**, i quali nelle more del giudizio hanno stipulato una transazione cui è seguita l'estinzione del giudizio *in parte qua*.

In data 5 ottobre 2016 si sono costituiti in giudizio **B** ed **C** al sol fine di contestare la nullità della citazione per violazione dei termini a comparire ai sensi dell'art. 164, co. 1, c.p.c. e la violazione dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1393/2007.

Con nuova comparsa di costituzione e risposta del 16.2.2017 i convenuti oltre a chiedere in relazione al merito il rigetto delle avverse domande, hanno eccepito, in via pregiudiziale:

- il difetto di giurisdizione del Giudice adito ai sensi del Regolamento (UE) 1215/2012;
- in via subordinata, sempre pregiudizialmente, il difetto di legittimazione attiva della procedura secondaria ai sensi del Regolamento 1346/2000;
- in via di ulteriore subordine, la connessione internazionale con la causa instaurata in Francia dalla procedura principale contro il Gruppo P;

Si sono costituiti in giudizio, altresì, i membri del collegio sindacale tra cui con comparsa di costituzione e risposta del 4.10.2016 **F** e **G** quali, oltre a contestare nel



merito la propria responsabilità, si sono associati all'eccezione di difetto di legittimazione attiva del curatore a promuovere la causa in oggetto sulla base di quanto disposto dal Regolamento CE 1346/2000, nonché hanno formulato eccezione di compromesso, in quanto lo Statuto di A s.p.a., all'art. 41 prevede tra l'altro che *“anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”* devono essere decise da *“un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società”*.

Si è costituito, altresì, in giudizio (D) il quale, senza formulare alcuna eccezione preliminare, ha chiesto il rigetto delle domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto.

In data 13.2.2017 si è costituita in giudizio la Società L Assicurazioni spa, chiamata in giudizio da I F , la quale, oltre a richiamare le eccezioni preliminari sollevate dal chiamante, ha rilevato, altresì, la mancanza di fondamento delle pretese attoree.

In data 14.2.2017 si sono costituiti in giudizio M Insurance Company (e gli) che hanno assunto il 25% del rischio di cui al contratto di assicurazione n.), a seguito della chiamata in causa della convenuta assicurata G i i quali hanno sollevato preliminarmente eccezione di carenza di giurisdizione, per poi richiedere il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto.

Con ricorso per riassunzione del 13.11.2017, il Fallimento Al S.p.A., a seguito della morte di D) e della dichiarazione di interruzione del giudizio, ha riassunto il procedimento nei confronti delle Eredi (() le quali si sono costituite in data 29.5.2018 e hanno chiesto il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto, nonché in via pregiudiziale hanno eccepito l'incompetenza del Tribunale adito in presenza di valida clausola arbitrale e il difetto di legittimazione attiva del curatore a causa della natura secondaria della procedura aperta in Italia.



In data 25.9.2018 si è costituito in giudizio **E** il quale, oltre a chiedere il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto, ha eccepito il difetto di autorizzazione del curatore ad agire nei suoi confronti, stante il tenore dell'autorizzazione concessa dal GD della procedura secondaria, nonché la carenza di poteri ai sensi del Regolamento CE 1346 del 2000.

All'udienza del 19.6.2019 sono state precisate le conclusioni così come riportato in epigrafe e sono stati concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

Infine, all'udienza del 8.1.2020 all'esito della rimessione della causa sul ruolo le parti sono state invitate a precisare nuovamente le conclusioni. Alla predetta udienza non sono comparse le compagnie di assicurazione in virtù degli atti di transazione sottoscritti e della correlativa estinzione del giudizio relativamente alla posizione degli assicurati.

MOTIVI IN DIRITTO

-1-

In via pregiudiziale: in punto giurisdizione.

Al fine di individuare il Giudice dotato di giurisdizione in ordine alla controversia in oggetto è necessario distinguere l'ambito di applicazione del Regolamento (CE) nn. 1346/2000 da quello del regolamento n. 1215/2012.

Secondo quanto enunciato dalla Corte di Giustizia UE, infatti, le azioni non ricomprese nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1215/2012 il quale regola tutta la materia civile e commerciale, esclusi alcuni settori ben definiti, e, per quanto qui di interesse, le azioni direttamente scaturenti da una procedura d'insolvenza e ad essa strettamente connesse, rientranti, invece, nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 (Corte di



giustizia, sentenza 14 novembre 2018 nella causa C-296/17).

In particolare, ai sensi dell'art. 3 par. 1 del regolamento (CE) n. 1346/2000, i giudici dello Stato membro sul territorio del quale la procedura di insolvenza è stata avviata hanno competenza giurisdizionale esclusiva a conoscere di un'azione revocatoria fondata sull'insolvenza - quindi strettamente connessa rispetto alla procedura concorsuale - e diretta nei confronti di un convenuto con sede statutaria o domicilio in un altro Stato membro.

Nel caso di specie, l'azione esercitata dal curatore nominato nell'ambito della procedura secondaria di insolvenza ha ad oggetto la responsabilità degli amministratori, del liquidatore e dei sindaci ai sensi dell'art. 146 L.F. cosicché, per determinare quale dei Regolamenti sopra citati trovi applicazione, occorre valutare il grado di interdipendenza dell'azione esercitata rispetto alla procedura fallimentare.

L'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146, comma secondo, l.f., pur cumulando in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., - quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali - comporta una modifica della legittimazione attiva, ma non anche una modifica dei relativi presupposti. Va esclusa, quindi, la *vis atractiva* del Tribunale Fallimentare ex art. 24 l.f., dovendosi applicare gli ordinari criteri di competenza per materia e per territorio.

Inoltre, tale azione dipende da rapporti che si trovano nel patrimonio dell'impresa già al momento dell'apertura della procedura concorsuale e che si pongono con questa in relazione di mera occasionalità e non riguarda la formazione dello stato passivo.

In ragione degli elementi di autonomia dell'azione ex art. 146 L.F. rispetto alle procedure concorsuali, si deve quindi ritenere che trovi applicazione, in caso di controversia transfrontaliera, il Regolamento (CE) 1215/2012, anziché il Reg. 1346/2000, in materia di procedure di insolvenza.

Fatta questa premessa, è necessario stabilire se sulla base del Regolamento (CE) 1215 del 2012 attualmente in vigore sussista la giurisdizione del Giudice italiano.



Segnatamente vengono in rilievo gli artt. 4, 5 e 7 del Regolamento ai sensi dei quali le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro, salva l'applicazione dei fori concorrenti di cui alle sezioni da 2 a 7 del capo II del Regolamento, tra cui il foro in materia contrattuale ed extracontrattuale.

Si osserva infatti che nel caso di specie, alla luce di quanto allegato e dedotto in citazione, la curatela ha inteso esercitare sia l'azione sociale di responsabilità – avente natura contrattuale - sia quella a tutela dei diritti del ceto creditorio, avente natura extracontrattuale. La curatela ha, inoltre, allegato i medesimi presupposti fattuali a fondamento di entrambe le azioni, senza tuttavia distinguere fra conseguenze patrimoniali negative per la società e quelle per il ceto creditorio.

L'art. 7 n. 1, il quale detta la regola di giurisdizione in materia di responsabilità contrattuale, prevede che il convenuto domiciliato presso uno stato membro possa essere convenuto in giudizio davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio che, in caso di prestazione di servizi, viene individuata nel luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati, in base al contratto.

In materia, invece, di illeciti civili dolosi o colposi, foro concorrente è quello del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o avrebbe potuto avvenire, da intendersi come il luogo ove si è concretizzato il danno e dove il fatto generatore del danno si è verificato (art. 7 n. 2).

I convenuti **B** e **C** sono residenti in Francia, a Tullins, e in Francia svolgono gran parte delle attività gestorie riconducibili al gruppo **P SAS**.

È necessario, quindi, verificare, in relazione al criterio di cui all'art. 7 n. 1 del Regolamento, sulla base delle prospettazioni attoree, dove sono state (o dove avrebbero dovuto essere) eseguite le attività di cui il curatore si duole.

Viene, in primo luogo, addebitato agli amministratori della **A** di aver escusso la lettera di



credito di cui al contratto concluso con la società azera **R**, ex cliente della O

spa, a copertura del 65% del corrispettivo dovuto per talune commesse solo parzialmente eseguite. A fronte di tale indebita escussione la società azera si è insinuata al passivo della A per l'importo di € 1.644.326,01 a titolo di responsabilità contrattuale.

Tale condotta, la quale viene indicata come una delle cause di depauperamento e erosione del patrimonio sociale, sarebbe stata posta in essere in Italia - come risulta peraltro dai documenti di trasporto e dall'incasso su conto corrente italiano dell'importo garantito - con conseguente radicamento della giurisdizione del giudice italiano.

Viene, inoltre, addebitato agli amministratori di aver sacrificato la società italiana al fine di tutelare gli interessi delle controllanti francesi, a danno degli interessi sociali, di aver omesso di adottare le misure necessarie alla reintegrazione e conservazione del patrimonio sociale e di non aver tempestivamente rilevato il verificarsi di una causa di scioglimento.

Il curatore lamenta, infatti, la stipula, alla fine del 2011, di un "Contratto di assistenza tecnica" con una società di consulenza svizzera, socia della A Machinery, in forza del quale a fronte di un corrispettivo mensile di € 10.000,00 la società italiana poteva godere dei servizi di organizzazione, amministrazione e gestione aziendale posti in essere da **C**.

Tale contratto è stato stipulato in Svizzera e le parti hanno convenuto di eleggere domicilio presso le rispettive sedi. La stipula di tale contratto e gli esborsi a cui la società è andata incontro (€ 300.000,00) hanno determinato, secondo la prospettazione attorea, un depauperamento del patrimonio sociale con correlativa responsabilità degli amministratori i quali avrebbero agito in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2391 c.c.

Tale contratto ed i pagamenti che la A ha eseguito in adempimento dello stesso (tutti disposti da conti correnti italiani), secondo la curatela, sono stati posti in essere dagli **B** e **C** in contrasto al dovere di conservazione del patrimonio sociale. Tali atti, in quanto contrari al dovere dell'amministratore di



conservare il patrimonio sociale - obbligo che, salvo prova contraria, avrebbe dovuto essere adempiuto in Italia - radicano la giurisdizione del giudice italiano essendo in Italia insorta l'obbligazione risarcitoria.

Gli amministratori, inoltre, avrebbero omesso di esigere dalla società francese A Machinery la somma pari ad € 16.941.554,48, derivante dalle commesse della O, dedotto quanto già pagato.

Ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c. il luogo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie è quello nel quale si trova il domicilio del creditore (obbligazioni *portable*).

Nel caso di specie, come poc'anzi accennato, l'obbligo di conservazione del patrimonio sociale avrebbe dovuto essere adempiuto in Italia, presso la sede della società, ove avrebbe dovuto essere anche adempiuta l'obbligazione pecuniaria vantata dalla società stessa. In tal senso, Cass. civ. Sez. Unite Ord., 17/07/2008, n. 19603 secondo cui: *"In base alla giurisprudenza comunitaria sull'art. 5 della Convenzione di Bruxelles, resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804, applicabile all'art. 5 del Regolamento CE n. 44 del 2001, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, luogo che va determinato in conformità della legge che disciplina l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito (nella specie le S.U., in relazione alla domanda proposta da un cittadino italiano nei confronti di una società tedesca avente ad oggetto il pagamento di un assegno utilizzato come promessa di pagamento, hanno ritenuto che la controversia dovesse essere devoluta al giudice italiano, poiché tanto l'art. 1182 cod. civ. quanto la corrispondente norma del codice civile tedesco dispongono che le obbligazioni pecuniarie di somma determinata si estinguono presso il domicilio del creditore)." (conformi tra le altre C.. S.U., 5091/2008, C.. S.U., 8224/2007).*

In tal senso anche Cass. civ., 06/10/1981, n. 5241 secondo cui *"L'azione di responsabilità proposta contro gli amministratori di una società con sede in Italia, da parte del curatore del fallimento della*



società medesima a norma dell'art. 146 2° comma l. fall., investe obbligazioni sorte nel territorio dello stato, e, pertanto, spetta alla cognizione del giudice italiano, ai sensi dell'art. 4, n. 2 c. p. c., ancorché detti convenuti siano stranieri.”

Le medesime considerazioni valgono, altresì, per l'ultima contestazione mossa agli amministratori, relativa all'emissione da parte di C, in favore di alcuni fornitori, di 5 assegni privi di copertura.

Anche in tale ipotesi l'obbligo di conservazione del patrimonio sociale, in senso lato come possibilità anche di accedere a nuova finanza, avrebbe dovuto essere adempiuto presso la sede della società.

Si consideri inoltre che, dall'esame della documentazione prodotta in giudizio dalla curatela del fallimento A spa, emerge che le riunioni del CDA si svolgevano in Italia, presso la sede legale della società (docc. 3 e 33), nonché in Italia sono stati sottoscritti accordi determinanti per le sorti della stessa (doc. 20 prodotto dai convenuti).

Deve, quindi, ritenersi sussistente la giurisdizione italiana.

Parimenti, deve ammettersi la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla posizione del convenuto E, liquidatore della società, il quale seppur residente a Varennes – Vauzelles, Francia, risulta essere domiciliato ai fini sociali a Verona, presso la sede della società, così come emerge dalla visura camerale.

A prescindere dalla domiciliazione, è evidente che l'attività di liquidatore, seppur per un periodo limitato di tempo, è stata posta in essere in Italia: l'attività di riconsegna degli *assets* della O è stata posta in essere in Italia, così come è stata posta in essere in Italia l'attività di inventariazione dei beni sociali.

Ne consegue, in applicazione del foro concorrente in materia di responsabilità contrattuale, la sussistenza della giurisdizione italiana.

Peraltro, il suddetto convenuto, in comparsa di risposta, non ha eccepito la carenza di giurisdizione.



Ciò detto in merito al criterio concorrente di cui all'art. 7 n. 1 del Regolamento, con riferimento, invece, all'azione esercitata dal curatore in luogo dei creditori sociali è necessario individuare il luogo ove si è concretizzato il danno ed il luogo ove è avvenuto il fatto generatore dello stesso (art. 7 n. 2).

Il luogo ove si è concretizzato il danno, così come emerge dallo stato passivo del fallimento A

, va individuato in Italia, come dimostra anche il fatto che prevalentemente italiani sono i creditori che hanno fatto istanza di ammissione allo stato passivo.

Allo stesso modo deve individuarsi in Italia il fatto generatore del danno alla luce di quanto emerso poc'anzi, in merito alla gestione sociale ed agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale che necessariamente in Italia sono rimasti inadempiti.

-Poteri del curatore nominato nell'ambito della procedura secondaria di insolvenza-

Il Regolamento (CE) n. 1346/2000 (sostituito per le procedure introdotte a far data dal 26.6.2017 dal Regolamento n. 848 del 2015) disciplina, ai fini della cooperazione giudiziaria in materia civile all'interno dello spazio dell'Unione Europea, le procedure di insolvenza aventi carattere transfrontaliero.

L'art. 3 del Regolamento prevede che alla procedura avente carattere primario, aperta nel luogo ove insiste il centro principale di interessi della società, possano affiancarsi procedure di tipo secondario, purché all'interno dello stato membro ove tale procedura secondaria è stata aperta insista una dipendenza della società, definita come *“qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita in maniera non transitoria un'attività economica con mezzi umani e con beni”*.

La procedura secondaria, secondo quanto previsto dal Regolamento n. 1346/2000 può avere solo natura liquidatoria ed attenere ai beni presenti all'interno dello stato membro.

Poiché è insorta controversia in ordine alla esatta delimitazione dei poteri del curatore nominato nell'ambito della procedura secondaria, è necessario chiarire cosa debba intendersi per *“procedura di*



tipo liquidatorio".

Nell'ambito del nostro ordinamento si contrappongono due diverse tipologie di procedure concorsuali: le procedure di tipo liquidatorio, aventi l'unico scopo di incrementare l'attivo da porre a disposizione dei creditori sociali in vista del riparto e le procedure di tipo conservativo (quali il concordato preventivo in continuità) che si prefiggono anche lo scopo di risanare l'impresa.

Con tutta evidenza, il legislatore comunitario nel prescrivere che <<*tale procedura è obbligatoriamente una procedura di liquidazione*>> intende far riferimento alla suesposta contrapposizione, demandando soltanto al curatore della procedura principale la scelta di accedere eventualmente ad una procedura volta al risanamento della società (considerando n. 20).

Diversamente opinando, si tratterebbe di riservare al curatore della procedura secondaria la sola facoltà di vendita dei beni presenti nel territorio dello stato membro presso cui è stata aperta la procedura secondaria, con un'interpretazione più restrittiva di quanto effettivamente statuito dal legislatore e comunque contraria alla *ratio* della norma. Infatti, l'inciso di cui al considerando n. 12 "*gli effetti della procedura secondaria sono limitati ai beni situati in tale Stato*" impedisce al curatore della procedura secondaria di vendere i beni materiali che insistono al di fuori del territorio nazionale, non, invece, di proporre le azioni di responsabilità debitamente autorizzate a vantaggio del ceto creditorio.

Peraltro, al considerando n. 19 il legislatore europeo chiarisce gli scopi dell'apertura della procedura secondaria i quali possono essere molteplici: non solo, quindi, tutelare gli interessi territoriali, ma anche, tra gli altri, gestire la procedura più efficacemente, tenuto conto della complessità del patrimonio da amministrare, non essendo sempre e comunque necessario vendere gli *assets* presenti all'interno di quest'ultimo.

A tal proposito, l'art. 4 del Regolamento, rubricato "legge applicabile", statuisce che si applica alla procedura di insolvenza ed ai suoi effetti, sia essa di tipo primario che secondario, la legge dello stato membro al cui interno è aperta la procedura. La legge dello stato di apertura determina tra gli altri i



poteri del curatore (art. 4 comma secondo lett. c).

Tutto ciò premesso, il curatore della procedura secondaria aperta dinanzi al Tribunale di Verona legittimamente ha intrapreso azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, del liquidatore e dei sindaci della società A srl, avente sede nel territorio dello stato.

-Clausola compromissoria-

Gli eredi D nonché la difesa F e G (i quali però hanno transatto con correlativa estinzione del processo nei loro confronti) hanno altresì sollevato eccezione di compromesso.

Tale eccezione, in relazione alla posizione D, è stata sollevata tardivamente soltanto dagli eredi all'esito della riassunzione, non invece dal *de cuis* all'atto della costituzione originaria, con conseguente inammissibilità della stessa. Si consideri peraltro che dalla lettura delle conclusioni rassegnate all'udienza di PC del 8.1.2020 tale eccezione non risulta essere stata riproposta.

-Eccezione di carenza di potere in merito al convenuto E -

Il convenuto E in comparsa di costituzione e risposta ha eccepito la carenza di autorizzazione del curatore all'esercizio dell'azione giudiziale nei suoi confronti in quanto il provvedimento autorizzatorio del GD avrebbe avuto ad oggetto la sola responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

A tal proposito si rileva come che con atto integrativo dei poteri del 19.9.2019 il Gd ha autorizzato l'azione anche nei confronti del liquidatore, con conseguente sanatoria del vizio ex art. 182 c.p.c.

La mancanza o carenza dell'autorizzazione al curatore, da parte del giudice delegato, a stare in giudizio in nome e per conto del fallimento, infatti, determina un difetto di legittimazione processuale che può essere sanato nel momento in cui, come nel caso di specie, venga successivamente conseguita e prodotta detta autorizzazione. In tal senso tra le altre Cassazione civile sez. VI, 14/11/2017 n.26948,



Cassazione civile sez. III, 14/05/2007, n.11014.

-connessione internazionale e pregiudizialità-

I convenuti B e C, infine, hanno dato conto della pendenza avanti al *Tribunal de commerce* di Grenoble di un'azione di risarcimento del danno per € 7.503.790,00 esperita dalla procedura di insolvenza principale nei confronti del Gruppo P, eccependo quindi la pregiudizialità o comunque la connessione internazionale tra la predetta controversia e quella che ci occupa, atteso che le eventuali somme percepite dalla procedura, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria avanti al Giudice Francese, potrebbero essere poi destinate in parte anche in favore della ricostituzione dell'attivo di A.

Anche tale eccezione deve essere rigettata: va in primo luogo osservato come le parti del procedimento siano diverse rispetto alle parti dell'azione instaurata presso codesto Tribunale; inoltre, anche il titolo fatto valere risulta essere diverso posto che con l'azione ex art. 146 l.f. il curatore vuole far valere la responsabilità degli organi amministrativi e di controllo della società per l'inosservanza dei doveri agli stessi imposti dalla legge, dallo statuto e derivanti dalla natura dell'incarico.

In conclusione, con riferimento alle sollevate eccezioni pregiudiziali, va dichiarata la giurisdizione del giudice italiano, la legittimazione del curatore della procedura secondaria, rispetto all'azione esercitata nonché la sussistenza dei poteri rispetto al convenuto E. Vanno, altresì, rigettate le eccezioni di compromesso e di pregiudizialità della causa pendente presso il Tribunale francese.

La causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza per la trattazione e l'istruzione delle ulteriori domande formulate dalle parti.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, non definitivamente pronunciando,



Sentenza n. 293/2020 pubbl. il 12/02/2020

RG n. 2314/2016

Repert. n. 690/2020 del 12/02/2020

così provvede:

- a) respinge l'eccezione di giurisdizione;
- b) respinge l'eccezione di carenza di legittimazione;
- c) rigetta l'eccezione di compromesso;
- d) respinge l'eccezione di litispendenza;
- e) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.

Spese al definitivo.

Così deciso in Venezia il 15.1.2020.

Il giudice est.

Dott.ssa Sara Pitinari

Il Presidente

dott. Luca Boccuni

www.osservatoriodirittoimpresa.it

